

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO ED EXTENDED COVERAGE / FURTO**

stipulata tra

COMUNE DI MONZA

Piazza Trento e Trieste - 20052 Monza

P.I. 000728830969

e

Decorrenza ore 24.00 del 31.03.2012

Scadenza ore 24.00 del 31.12.2014

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

Assicurato:	il Comune di Monza o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il Comune di Monza
Società:	l'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal contratto alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia Assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
Scoperto:	la somma percentuale dell'ammontare del danno che, per ogni singolo sinistro, resta a carico dell'Assicurato
Franchigia:	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 Cod. Civ.
Limite di indennizzo:	la somma massima dovuta dalla Società
Portavalori:	i dipendenti, gli Amministratori ed altro personale autorizzato nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, della Polizia Municipale e le Guardie Giurate degli istituti privati di vigilanza, quando detengono i valori al di fuori dei locali dell'esercizio entro o confini della Repubblica Italia, della Repubblica di San Marino e dello stato Città del Vaticano
Furto:	quale definito dall'art. 624 del Codice Penale
Rapina:	quale definita dall'art. 628 del Codice Penale
Estorsione:	quale definita dall'art. 629 del Codice Penale
Scippo:	furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona
Stabilimenti .	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile

Terrorismo

Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a fatto di terrorismo, si intende in ogni caso esclusa la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi. Nel caso che tale evento non sia garantito in polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato. Sono in ogni caso esclusi i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'assicurato (anche se garantiti nell'apposita Sezione Danni Indiretti) e da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità, nonché i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **(COMUNI ALLE SEZIONE I – INCENDIO E SEZIONE II – FURTO)**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Art. 2 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata sul frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga tecnica della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Società per il tramite del Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga tecnica del servizio.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 Bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate alle partite 1 e 2 della Sezione Incendio e alla partita 1 della Sezione Furto sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 1. sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 2. sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente. Si conviene tra le Parti che l'inserimento di cespiti immobiliari di valore superiore ad € 5.000.000,00 è soggetto a preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato.

Art. 5 – Coassicurazione e Delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 Cod. Civ., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

Art. 6 - Interazione delle clausole

Si conviene fra le Parti che qualora Norme, Condizioni e/o Clausole di questa polizza prevedano l'esclusione e/o limitazione per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così escluse e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questa stessa polizza o in altra ad essa collegata, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle eventuali franchigie e/o limiti di capitale indennizzabile previsti dalla specifica Norma, Condizione e/o Clausola più favorevole all'Assicurato.

Art. 7 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Si applicano i disposti degli artt. 1891 e 1894 Cod. Civ..

Art. 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio o di valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo, decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato, rinunciando al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12- Foro competente

Per le controversie, il Foro competente è esclusivamente quello del Tribunale di Monza, salvo quanto previsto al successivo art. 12bis.

Art. 12bis - Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 244 del D.Lgs n. 163/2006.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'ATI Marsh S.p.A. – Morganti Insurance Brokers, in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2006, art. 109.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1° comma del predetto art. 118, resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento dei premi dell'Assicurato al Broker.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO COMUNI **ALLA SEZIONE I - INCENDIO ED ALLA SEZIONE II - FURTO**

Art. 14 - Denuncia dei sinistri – Obblighi del contraente

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o le perdite o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio all'attività; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'articolo 1914 Cod. Civ.;
- b) fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza.

Per sinistri di notevole gravità, deve inviare comunicazione scritta con il mezzo più rapido disponibile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 Cod. Civ.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria od alla Polizia qualora sia previsto dalla legge;
- d) conservare, fatta eccezione per le merci deperibili, le tracce ed i residui del sinistro per il tempo strettamente necessario per effettuare la perizia senza avere, per questo, diritto ad un'indennità alcuna; il Contraente o l'Assicurato può comunque iniziare immediatamente la riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al punto b);
- e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro;
- f) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, e qualsiasi altro chiarimento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dal Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati o dai locali contenenti i beni assicurati

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno e delle perdite

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomettere cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 - Mandato dei periti – operazioni peritali – indennizzo separato

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "Denuncia dei Sinistri - Obblighi del Contraente";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostare e condotte in modo da non

pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Dietro richiesta dell'Assicurato, viene applicato tutto quanto previsto dal Capitolato relativo all'Indennizzo a ciascun gruppo di Beni singolarmente considerato, come se per ognuno di tali gruppi di Beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 18 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni.

In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia, detta rescissione si intenderà valida per l'intera polizza.

Art. 19 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'art. 1916 Cod. Civ., a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile del danno.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, di restituire quanto percepito.

Detto importo da restituire dovrà inoltre essere maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

Art. 21 - Anticipi di indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 100.000,00 l'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 10.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato a valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene però, oltre all'anticipo di cui sopra, la Società procede al pagamento del supplemento d'indennizzo in base allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo; più precisamente, viene effettuata entro 30 giorni da quando sia stata esibita regolare fattura comprovante i lavori già eseguiti

SEZIONE I **INCENDIO ED EXTENDED COVERAGE**

PARTITE ASSICURATE

Art. 1.1) Beni immobili

Come tali intendendosi tutte le costruzioni, ovunque esistenti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano:

- a. di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso;
- b. di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia al Contraente;

compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrata, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta, le altre recinzioni ed escluso solo quanto compreso nella dizione di *beni mobili*.

Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati, prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

In esse non sono esclusi l'impiego o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.

E' tuttavia escluso dalla copertura qualsiasi immobile coinvolgente un'attività industriale per un'area superiore al 15% dell'area totale dell'immobile stesso.

Si devono intendere comprese anche installazioni fisse all'aperto denominate parcometri.

1.2) Beni mobili

Intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere.

Si precisa che si intendono compresi in copertura anche i beni in proprietà e dotazione al sistema bibliotecario "Brianza Biblioteche".

1.3) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Cod. Civ.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) i Legali Rappresentanti dell'Assicurato ed i familiari conviventi degli stessi;
- b) le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., nonché gli Amministratori delle medesime.

1.4) Ricorso Conduttori

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato assicurato risponde, secondo le norme che regolano l'assicurazione incendio nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose mobili di proprietà dei conduttori o di terzi verso i quali i locatori stessi debbono rispondere.

Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'art. 1907 Cod. Civ.

1.5) Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda Sottolimiti, franchigie e scoperti, indennizza:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 Cod. Civ. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Sono risarcite fino alla concorrenza massima di € 100.000,00 le spese sostenute, a seguito di sinistro indennizzabile, per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose, di proprietà, in comproprietà (anche se in uso a Terzi o in loro possesso) o in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso e custodia al Contraente, all'interno delle ubicazioni assicurate, non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

Art. 2 - Assicurazione con dichiarazione di valore

Premesso che i valori assicurati alle partite 1.1) e 1.2) si riferiscono ai Beni Mobili ed Immobili costituenti il patrimonio del Contraente i cui singoli componenti sono riportati in apposito elenco/inventario conservato dal Contraente nel quale sono indicati l'ubicazione, la destinazione per ogni gruppo di rischio con capitale che rappresenta il relativo massimo indennizzo, il Contraente si obbliga a fornire alla Società, alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, nei termini di cui al precedente art. il valore aggiornato dei beni mobili ed immobili, secondo quanto pattuito al successivo art. 1 - Determinazione del danno – Valore a Nuovo delle Condizioni Particolari di polizza.

Tale comunicazione dovrà essere fatta non oltre 120 giorni dal termine di detto periodo di assicurazione.

Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura dell'Assicurato.

Si precisa che:

- a. la Società si obbliga a ritenere assicurati i Beni Mobili ed Immobili sopra indicati senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.;
- b. la Società si obbliga inoltre a ritenere assicurati senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente anche quei beni acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, compresi quelli trasferiti al Contraente *ope legis*, nel limite del 20% della somma totale riferita a quel gruppo di rischio e comunicata alla Società.

RISCHI COPERTI

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia;
- b) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti;
- c) acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza;
- d) rigurgito acque di scarico e fognature;
- e) implosione;
- f) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- g) furto di fissi ed infissi o guasti arrecati agli stessi dai ladri;
- h) urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi;
- i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) rovina d'ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- k) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse;
- l) i guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

Art. 2 - Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose mobili all'aperto;
- e) i danni a vetri o cristalli;
- f) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda

Art. 3– Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all'Art.1, lettera c) della presente sezione, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, e/o a tubazioni interrate.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita

scheda *Sottolimiti, franchigie e scoperti*.

Art. 4 - Intasamento gronde e pluviali

Sono compresi i danni agli immobili ed al loro contenuto arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali causato dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Art. 5 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde dei danni subiti da:

- a) insegne;
- b) enti all'aperto non per naturale destinazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda *Sottolimiti, franchigie e scoperti*.

Art. 6 – Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati dopo aver provocato rotture, breccie o lesioni al tetto, alle pareti, ai lucernari od ai serramenti in genere.

Non sono indennizzabili i danni:

- a) subiti da cose mobili all'aperto;
- b) a baracche di metallo, legno o plastica ed al loro contenuto;
- c) ai capannoni pressostatici od alle tensostrutture ed al loro contenuto.

Art. 7 – Ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso del ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso di ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, breccie, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda *Sottolimiti, franchigie e scoperti*.

Art. 8 – Inondazione, alluvione, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da maremoti e maree;
- b) causati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno;
- c) dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazioni;
- d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- e) provocati da colaggio o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- f) ad enti mobili all'aperto.
- g) a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda *Sottolimiti, franchigie e scoperti*.

Art. 9 – Terremoto

Intendendosi un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Resta convenuto che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, vengono attribuite al medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda *Sottolimiti, franchigie e scoperti*.

Art. 10 – Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- b) degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente art.7. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda *Sottolimiti, franchigie e scoperti*.

Art. 11 – Fenomeno elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) le lampade, le valvole termoioniche, le resistenze elettriche scoperte;
- b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature;

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 Cod. Civ. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda *Sottolimiti, franchigie e scoperti*.

Art. 12 – Rottura di lastre

La Società indennizzerà i costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati, nonché quelli costituenti o rivestenti pareti interne e facciate esterne, a seguito di rottura per qualunque causa non espressamente esclusa.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda *Sottolimiti, franchigie e scoperti*.

Art. 13 – Autocombustione

La garanzia è estesa ai danni derivanti da combustione spontanea senza fiamma e/o fermentazione.

Art. 14 – Colpa grave

L'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di loro preposti o Amministratori.

Art. 15 – Spese aggiuntive

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si

obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

1. affitto di locali;
2. installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
3. noleggio attrezzature;
4. trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 Cod. Civ. le e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce *Maggiori costi*.

Art. 16 - Onorari periti e/o società di revisione, ingegneri, architetti e consulenti

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti o Società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dell'art. 16 - Procedure per la valutazione del danno delle *Norme che regolano l'Assicurazione in caso di sinistro-*, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.

Art. 17 - Ricostruzione archivi

La Società risponde, sino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, delle spese sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione e/o il rifacimento di archivi ,documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor e materiale meccanografico.

S'intendono quindi comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi.

Art. 18 – Movimentazione Interna

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate alle part. Beni Mobili e Beni Immobili, determinati da urto di mezzi di sollevamento e/o trasporto preposti alla movimentazione dei beni all'interno degli immobili assicurati.

Art. 19 – Crollo e collasso strutturale

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Società si impegna a risarcire i danni materiali e diretti causati da crollo e collasso strutturale.

Art. 20 – Cedimento, franamento o smottamento del terreno

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Art. 21 – Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche

la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

1. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
2. verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
4. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
5. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
6. ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni

indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

7. meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
8. derivanti da errata progettazione.

ESCLUSIONI

Art. 1 – Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 Cod. Civ.) a indennizzare i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito derivante dall'attività dell'Assicurato, inattività o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) dovuti a dolo dell'Assicurato o dei suoi Amministratori;
- g) verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale;
- h) dovuti a maremoto ed eruzioni vulcaniche.

Art. 2 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 – Determinazione del danno “Valore a Nuovo”

Per valore a nuovo s'intende:

a) per i Beni Immobili

la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Bene escludendo soltanto il valore dell'area.

b) per i Beni Mobili

il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto e di montaggio).

In caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè – escludendo il valore dell'area – al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei Beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

Il pagamento del supplemento d'indennità è seguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo; la ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non derivino maggiori esborsi a carico della Società. Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- a) per i beni immobili (o porzioni di) e per gli impianti ed i macchinari che, al momento del sinistro, si trovano in stato di inattività, (con la precisazione però che le sospensioni temporanee, anche prolungate, di inattività per manutenzione, revisione e simili o per esigenze o schemi operativi non costituiscono "stato di inattività");
- b) nei casi in cui le operazioni di riparazione , di ricostruzione o di rimpiazzo non vengano intraprese e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengono intraprese.

Art. 2 – Spese di restauro per gli immobili di particolare struttura o pregio architettonico

La copertura è prestata per le spese di restauro, nel limite di indennizzo indicato, agli immobili di pregio architettonico, compresi loro parti costitutive, pertinenze, corredi architettonici, stucchi , soffittature, affreschi e simili vincolati dalla Sovrintendenza alle Belle Arti

La copertura assicurativa contro i danni diretti ed esclusivi prodotti dagli eventi appresso indicati, a seguito dei quali risultino anche solo parzialmente deteriorati i suddetti beni è prestata per le spese di restauro nel limite stabilito nell'apposita scheda *Sottolimiti, franchigie e scoperti*.

Art. 3 – Denaro e valori

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Art. 4 – Coppie, insieme, serie

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Art. 5 – Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione

Vengono indennizzati anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica, in caso di ricostruzione di beni immobili, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento del sinistro.

Art. 6 - Beni non indicati

Nell'eventualità che un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene verrà attribuito alla voce "Beni Mobili".

Art. 7 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, semprechè le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli immobili assicurati.

SEZIONE II
FURTO, RAPINA E RISCHI COMPLEMENTARI

La Società Assicura:

Beni Mobili

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, opere d'arte in genere, cancelleria, registri, archivi, raccolte e collezioni numismatiche in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, apparecchiature elettroniche e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dal Contraente o dall'Assicurato.

Denaro e valori

Riposti in casseforti, o armadi corazzati o comunque custoditi durante l'orario d'apertura degli uffici, trasportati da dipendenti o da persone incaricate.
Vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Si precisa che si intendono compresi in copertura anche i beni in proprietà e dotazione al sistema bibliotecario "Brianza Biblioteche".

RISCHI COPERTI

Art. 1 – Rischi coperti

La Società alle condizioni tutte della presente polizza, assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire o scoprire di avere subito in conseguenza degli eventi previsti nei seguenti articoli della presente Sezione, e più precisamente:

-A Perdita dei valori negli stabilimenti

rt. 2

-A Danni durante il trasporto valori

rt. 3

-A Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto

rt. 4

Per tutti gli eventi previsti dagli articoli della presente sezione le somme complessivamente assicurate sono quelle indicate nelle apposite schede della Sezione 6 della presente polizza con le eventuali limitazioni ivi espresse.

La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.

Art. 2 – Perdita di valori negli stabilimenti

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto perpetrato anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di qualsiasi utente dell'Assicurato o di qualsiasi incaricato dell'utente, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di:

- a) qualsiasi causa mentre detti valori si trovano entro gli stabilimenti dell'Assicurato in locali non aperti al pubblico;
- b) rapina o scippo subito dagli utenti o dai loro rappresentanti mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati

dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati dagli utenti o loro rappresentanti.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti per il presente articolo nell'apposita scheda, col massimo però di € 2.500,00 per sinistro e per anno. Per quest'ulteriore estensione di garanzia nessuna franchigia sarà applicata in caso di sinistro.

Art. 3 – Danni durante il trasporto dei valori

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi.

La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati ad Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso, la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art.3 e del seguente art. 4 sono parificati ai dipendenti, il Sindaco, i componenti della Giunta ed i Consiglieri Comunali dell'Assicurato ed altro personale autorizzato, nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.

La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti per il presente articolo nell'apposita scheda, col massimo però di € 2.500,00 per sinistro e per anno. Per quest'ulteriore estensione di garanzia nessuna franchigia sarà applicata in caso di sinistro.

Art. 4 – Modalità dei trasporti (opzionale)

a) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

1. fino a € 25.000,00.= (venticinquemila) da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi;
2. oltre € 25.000,00.= e fino a € 50.000,00.= (cinquantamila) da due dipendenti con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.

c) Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al precedente comma a) saranno considerati unicamente il denaro, la valuta in banconote, le monete, i metalli preziosi e rari nonché preziosi ad uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, le raccolte numismatiche ed i valori bollati.

Art. 5 – Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Sono, in ogni caso, esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

Art. 6 - Riduzione - Reintegro somme assicurate

Per l'assicurazione prestata nella forma a primo rischio assoluto, in caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite s'intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperto.

Si conviene però che le somme assicurate sono automaticamente e con pari effetto reintegrate nei valori originali.

Il reintegro automatico s'intende subordinato all'impegno del Contraente a pagare il corrispondente premio pro rata temporis fino alla scadenza annua della polizza in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Consiglio o Giunta Comunali per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato;
- b) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui al precedente art.3 - Danni durante il trasporto dei valori;
- c) verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura;
- d) verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta insurrezione, esercizio di potere usurpato, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di diritto o di fatto;
- e) che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati;
- f) che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telex, o cablogrammi;
- g) conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori di cassieri; è considerato errore l'ammanco che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica;
- h) conseguenti ad ammanchi di materiale e di merci rilevati solo in sede di inventario.

Ai soli effetti del precedente art. 3, sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI
RELATIVI ALLE SEZIONI I E II

SEZIONE I – INCENDIO ED EXTENDED COVERAGE

Garanzia prestata	Scoperto e/o Franchigia	Limite di indennizzo
Garanzie tutte (salvo quanto espressamente diversamente sotto riportato o segnalato nelle relative clausole di polizza)	Nessuno	€ 80.000.000,00 per anno e per sinistro
Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione	Nessuno	5% del danno indennizzabile per sinistro
Onorari Periti	Nessuno	5% del danno indennizzabile per sinistro
Spese di demolizione e Sgombero	Nessuno	€ 250.000,00 per evento e per ubicazione
Spese aggiuntive	Nessuno	10% del danno indennizzabile
Spese di rimozione e Ricollocamento	Nessuno	5% del danno indennizzabile per sinistro
Ricostruzioni Archivi	€ 2.500,00 per evento	€ 500.000,00 per anno e per sinistro
Spese di restauro	€ 2.500,00 per evento	€ 4.000.000,00 per anno e per sinistro
Fenomeno elettrico	€ 1.000,00 per evento	€ 150.000,00 per sinistro con il limite annuo di € 300.000,00
Fuoriuscita di acqua	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00	€ 250.000,00 per evento e per ubicazione
Acqua piovana	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00	€ 500.000,00 per evento e per ubicazione
Ricerca riparazione guasti	€ 1.000,00 per evento	€ 50.000,00 per anno e per sinistro
Intasamento gronde e pluviali	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00	€ 250.000,00 per evento e per ubicazione
Eventi Atmosferici	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00	70% somma assicurata
Grandine	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00	€ 150.000,00 per sinistro ed € 300.000,00 per anno
Eventi Socio – politici	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00	70% somma assicurata
Terrorismo	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 60.000,00	€ 10.000.000,00 per anno e per sinistro
Sovraccarico Neve	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 15.000,00	€ 15.000.000,00 per anno e per sinistro
Gelo	€ 500,00 per evento	€ 250.000,00 per anno e sinistro
Allagamenti	Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00	€ 15.000.000,00 per anno e per sinistro
Inondazioni Alluvioni	15% con il minimo di € 10.000,00	€ 30.000.000,00 per anno e per sinistro
Terremoto	Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00	€ 30.000.000,00 per anno e per sinistro
Rottura Lastre	Scoperto 10% con il minimo di € 100,00	€ 10.000,00 per sinistro e € 25.000,00 per anno con il limite di € 2.500,00 per lastra.
Movimentazione interna	€ 1.000,00 per evento	€ 75.000,00 per sinistro e per anno

Crollo e collasso strutturale	Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	Scoperto 15% con il minimo di € 10.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche	€ 1.000,00 per evento	€ 200.000,00 per sinistro e per anno

SEZIONE II - FURTO, RAPINA E RISCHI COMPLEMENTARI

Garanzia prestata	Scoperto e/o Franchigia	Limite di indennizzo
Per tutti i danni ove non diversamente pattuito	€ 1.000,00	*****
Guasti cagionati dai ladri	€ 500,00	€ 25.000,00 per sinistro
Ricostruzione Archivi	€ 500,00	€ 25.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per anno

SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO RELATIVI ALLE SEZIONI I E II

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme ass.te €	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
Sezione I – Incendio ed extended coverage				
1	Beni immobili	547.219.277,36		€
2	Beni mobili	7.596.419,18		€
2 bis	Volumi storico-artistici	PRA 3.000.000,00		€
3	Ricorso terzi	5.000.000,00		€
4	Ricorso conduttori	2.500.000,00		€
5	Spese demol. e sgombero	2.000.000,00		€
Premio lordo annuo Sezione I				
Sezione II – Furto, rapina e rischi complementari				
1	Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto	€ 300.000,00		€
2	Denaro/valori in cassaforte	10.000,00		€
3	Denaro/val. ovunque riposti	10.000,00		€
4	Portavalori	10.000,00		€
5	Ricostruzione archivi	25.000,00		€
Premio lordo annuo Sezione II				
Totale premio lordo annuo complessivo				

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'